

VIA CARLO DEL PRETE 137 – FIRENZE  
 VIA PALAZZUOLO 114R - FIRENZE  
 VIA CADUTI DI MONTELUONGO DICEMBRE 1943,  
 22- BORGO SAN LORENZO

TELEF 0553269029/030  
 TELEF. 055/214616  
 TELEF. 0558457343

PIAZZA XXIV LUGLIO 16-17 - EMPOLI  
 VIA PALLACORDA 5- PRATO

TELEF. 057/172660  
 TELEF. 0574699119

## 2) CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

La cittadinanza italiana viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, ai cittadini stranieri residenti in Italia se in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- nato in Italia ed ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b);
- aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
- cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
- apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
- cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

**N.B.** Per tutti i suindicati casi è previsto il **possesso di un reddito** personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:

- euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
- euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore figlio a carico.

I redditi personali sono autocertificabili nel modulo di istanza online. Se al reddito complessivo concorrono uno o più membri del nucleo familiare, i dati di tali familiari e gli importi dei rispettivi redditi dovranno essere indicati nell'apposita sezione del modulo di istanza. Oltre a ciò, ciascun familiare che concorre al reddito dovrà sottoscrivere una "dichiarazione di mantenimento" la quale, corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere inserita nella procedura online alla voce "Documento generico", unitamente alla scansione della documentazione fiscale relativa ai redditi dichiarati.

### QUALI DOCUMENTI PRODURRE

1. Account SPID
2. Account PEC (liberomailpec, arubapec, pecposte,...)
3. certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia);
4. certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata;
5. passaporto, permesso di soggiorno, codice fiscale e carta d'identità;
6. redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali (CUD, 730, MOD UNICO (codice ricevuta invio)
7. autocertificazione della residenza legale in Italia degli ultimi 10 anni continuativi specificando date e indirizzi precisi (se non si riesce a reperire un elenco preciso e dettagliato delle residenze è consigliabile prendere un certificato storico di residenza in Comune in quanto la residenza continuativa negli ultimi 10 anni rappresenta un requisito essenziale per l'ottenimento della cittadinanza italiana); e indirizzi nel paese di origine e/o in qualsiasi altro paese ad esclusione dell'Italia;
8. autocertificazione dello stato di famiglia e codice fiscale di ogni componente familiare e figli non conviventi del coniuge;
9. autocertificazione condanne penali e procedimenti penali in corso in Italia;
10. se il richiedente è comunitario: attestazione di soggiorno;
11. certificazione attestante liv B1 conoscenza lingua italiana ai sensi L132/2018;
12. autocertificazione del primo ingresso e l'ultimo rientro in Italia;
13. questionario compilato;
14. Se al reddito complessivo concorrono uno o più membri del nucleo familiare, ciascun familiare che concorre al reddito dovrà sottoscrivere una "dichiarazione di mantenimento e portare un documento di riconoscimento in corso di validità.
15. Se i genitori o più membri del nucleo familiare hanno presentato domanda di cittadinanza, occorre la ricevuta telematica di invio o codice k10 della loro domanda.
16. ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009 e art 14 del Decreto legge n. 113/2018" e comunque da ritirare precompilati presso gli uffici postali;
17. una marca da bollo da 16 euro.

**ATTENZIONE!!!! LA MANCANZA DI UNO DEI REQUISITI COMPORTA IL RIFIUTO DELLA ISTANZA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.**

Le generalità riportate sia nei documenti italiani che in quelli stranieri dovranno essere le stesse in tutti gli atti. Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con una attestazione con la quale l'Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona oppure allo stesso luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti.

Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

I RIFUGIATI o APOLIDI, in mancanza del documento di cui al punto 1) potranno produrre **atto di notorietà** formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori; e per il documento di cui al punto 2) **atto di notorietà**, formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, in cui si attesti che la persona non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza.